



Rep. Gen.le N. 220 del 16/3/12

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

6° Ufficio Dirigenziale

“Innovazione e gestione risorse umane”
U.O. “Gestione del personale”

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 50 DEL 29.06.2012

OGGETTO: Autorizzazione ad usufruire di mesi 1 di congedo straordinario all'Esecutore Amm.vo cat. Economica B2 Sig.ra Lanzo Concetta, nata il 07.12.1955, a decorrere dal 01.08.2012 e fino al 31.08.2012, ai sensi dell'art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000, introdotto dall'art. 80 comma 2 della legge 388 del 2000, dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001, modificato dall'art.4 del decreto legislativo n.119/2011 e della sentenza della Corte Costituzionale n° 19 del 26.01.2009 (Matricola n° 109).

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza del 13.06.2012, assunta al protocollo n° 0022241/12 in data 19.06.2012 con la quale la dipendente, in oggetto segnata, ha chiesto di poter usufruire del congedo straordinario nel mese di agosto, ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001, come modificato dall'art.4 del decreto legislativo n.119 del 18.07.2011 e della sentenza della Corte Costituzionale n°19 del 26.01.2009, per assistere la madre convivente, portatrice di grave handicap, non ricoverata a tempo pieno presso Istituti specializzati;

VISTO il nulla - osta del Dirigente Avv. Anna Maria Tripodo;

VISTA la determinazione dirigenziale n° 194 del 26.11.2003 con la quale la dipendente è stata autorizzata ad usufruire dei benefici della legge 104/92 per assistere la madre, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, come dal verbale allegato alla stessa;

CONSIDERATO che la Sig.ra Lanzo Concetta è l'unica figlia convivente con la madre ed è l'unico referente per l'assistenza del proprio genitore disabile;

LETTO l'art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000;

VISTO l'art. 80 comma 2 della Legge 23 dicembre 2000 n° 388 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale a pluriennale dello Stato che ha integrato con l'aggiunta del comma 4 bis la disciplina dei congedi per eventi e cause particolari introdotta dall'art. 4 della legge n° 53/2000, mediante la previsione di un nuovo congedo retribuito, in alternativa a quello non retribuito per gravi motivi familiari della durata massima di due anni complessivi fra madre e padre, finalizzato all'assistenza dei figli che risultino portatori di handicap in situazione di gravità accertata da almeno 5 anni;

VISTO il comma 106 dell'art.3 della legge 24/12/2003, n° 350 che ha soppresso il limite di cinque anni di certificazione dell'handicap grave precedentemente posto come condizione per accedere ai congedi in parola;

VISTI, i commi 5 e 6 dell'art. 42 del D.L.vo 151/2001;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n° 19 del 26.01.2009 che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del D.L.vo n°151 del 26.03.2001, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave;

VISTO il D.L.vo n°119 18.07.2011 di attuazione dell'art. 23 della legge 4 novembre 2010, n° 183, recante delega al governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi;

VISTO, inoltre, l'art.4 del summenzionato Decreto Legislativo relativo alle modifiche all'art.42 del decreto legislativo 26/03/2001, N° 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave, che al punto 1-lettera B, così recita: " Il comma 5 è sostituito dai seguenti: " 5 . Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità..... ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art.4 della legge 08/03/2000 n° 53, entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di mancanza , decesso o....., ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi omissis.....5- ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa omissis..... 5 quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto omissis....."

VISTA la circolare INPDAP n°22 del 28.12.2011;

LETTO, altresì, il punto 7 della circolare summenzionata il quale tra l'altro precisa che, ai fini contributivi, trattandosi di congedo retribuito, non è previsto l'accredito figurativo a carico di questa gestione previdenziale e deve essere pertanto versata, da parte delle Amministrazioni ed Enti datori di lavoro dei soggetti richiedenti, la contribuzione obbligatoria omissis.....;

VISTA, inoltre, la circolare INPS n.32 del 06.03.2012 che, al punto 6 tra l'altro chiarisce il requisito della convivenza;

CONSIDERATO, che, la dipendente ha già usufruito di mesi 6 di congedo straordinario ai sensi della normativa summenzionata;

CHE, sommando i suddetti mesi 6 all'attuale mese la dipendente totalizzerà mesi 7 di congedo straordinario;

CHE, pertanto, la domanda della stessa può essere accolta per la durata massima di anni 2 nell'arco della vita lavorativa;

VISTA la L.R. N° 48 dell'11 Dicembre 1991;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 6 della legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito dalla Regione Siciliana della Legge Regionale n° 23 del 07/09/1998;

DETERMINA:

AUTORIZZARE, per i motivi espressi in narrativa, la Sig.ra Lanzo Concetta, Esecutore Amm.vo cat. Economica B2, ad usufruire di un mese congedo straordinario, ai sensi dell'art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000, introdotto dall'art. 80 comma 2 della legge 388/2000, dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo N° 151/2001, della sentenza della Corte Costituzionale n° 19/2009 e successive

modifiche, a decorrere dal 01.08.2012 e fino al 31.08.2012, per assistere la madre convivente, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità;
DURANTE tale periodo alla dipendente spetta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, ai sensi dell'art. 4, punto b del D.L.vo 119/2011 comma 5 ter ;
Il congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 4 punto b del D.L.vo 119/2011- comma 5 quinquies;
APPLICARE, ai fini contributivi, quanto previsto dal comma 7 della circolare INPDAP n°22 del 28.12.2011;
INVIARE copia della presente determinazione dirigenziale agli atti Uffici di Ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza;
Il presente provvedimento è già esecutivo a norma di legge.

IL DIRIGENTE
(Ing. Armando Cappadonia)

IL RESPONSABILE
(Dott. Antonino Castriciano)



: copia fotostatica conforme al suo originale

messina li

